



**COMUNE DI BARANELLO**  
**Provincia di Campobasso**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 13 Del 22-05-2014

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **20:25**, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>MAIO MARCO</b>	<b>P</b>	<b>DI CHIRO Emanuele</b>	<b>P</b>
<b>CARNEVALE Franco</b>	<b>P</b>	<b>DI CHIRO Mario Liberato</b>	<b>P</b>
<b>FERRANTE Emanuela</b>	<b>P</b>	<b>Lombardi Mariadomenica</b>	<b>P</b>
<b>BOCCIA DOMENICO</b>	<b>P</b>	<b>DI NIRO Emiliano</b>	<b>P</b>
<b>TOMARO Mara</b>	<b>P</b>	<b>MANOCCHIO Patrizia</b>	<b>A</b>

Assegnati n. **10** In Carica n. **10** Presenti n. **9** Assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Di Ielsi Mariantonella con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. MAIO MARCO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 29/04/2014 che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 11 in data odierna, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il gettito TASI stimato in € 146.000,00 è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali:

- ✓ ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- ✓ MANUTENZIONE STRADE
- ✓ VIGILANZA

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state confermate le stesse aliquote IMU applicate nell'anno 2013 e precisamente:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	0,96%
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	0,5%

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;	0,2 %
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,1 %
Tutti gli altri immobili, aree edificabili e terreni assoggettati ad IMU	0,1 %

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazioni principali	0,2	0	0,2	0,6
Abitazioni principali cat. Cat. A1,A8 e A/9	0,1	0,5	0,6	0,6
Altri immobili	0,1	0,96	1,06	1,06

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tributario ed il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

Presenti n. 9 consiglieri: con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Mariadomenica Lombardi) resi in forma palese per alzata di mano

### D E L I B E R A

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;	0,2 %
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,1 %
Tutti gli altri immobili, aree edificabili e terreni assoggettati ad IMU	0,1 %

2) Di approvare la detrazione d'imposta di € 50,00 per l'abitazione principale e sue pertinenze, maggiorata di € 25,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni residente e dimorante anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fino ad un massimo di n. 2 figli (€ 50,00);

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Con successiva votazione palese con n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Mariadomenica Lombardi)

D i c h i a r a

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

**PARERI DI CUI ALL'ART' 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000**

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** del seguente atto.

Baranello, li 22-05-14

**Il Responsabile del Servizio**  
Di Chiro Elena

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

**Il Sindaco**  
*f.to Sig. MAIO MARCO*

**Il Segretario**  
*f.to Dr. Di Ielsi Mariantonella*

**Il Consigliere Anziano**  
*f.to Sig.*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
*(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)*

Reg. Pubbl. n° \_\_\_\_\_ del **23-05-14**

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 23-05-14, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18/06/2009, numero 69) prot. num. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari.

Baranello, li 23-05-14

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dr. Di Ielsi Mariantonella*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
*(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)*

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-05-14,

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000*);
- poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000*).

Baranello, li 22-05-14

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Dr. Di Ielsi Mariantonella*

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Baranello, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dr. Di Ielsi Mariantonella*